

DETERMINAZIONE N. 4 del 2020

Lucca, li 07/02/2020

Prot. n. 134/2020

**OGGETTO: FORNITURA CAFFE' PER GLI UFFICI DI LUCCA HOLDING S.P.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 DLGS. N. 50/2016 – RINNOVO PER 1 ANNO COME PREVISTO DA CONTRATTO.
CIG. N. ZA0266117B**

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- A seguito del trasferimento della sede legale (avvenuta in data 07.12.2018), LH SPA ha attivato alcuni servizi e forniture in autonomia e/o cambiato alcuni precedenti fornitori;
- In data 14.12.2018 (prot. LH n. 1584/2018; agli atti del fascicolo d'ufficio) la ditta Tenacta Group srl ha presentato un preventivo per la fornitura minima di n. 300 caffè per un importo pari ad euro 123,00 (centoventitrè/00) oltre IVA;
- Presumendo che il fabbisogno della società possa essere stimato in un numero massimo di 1.000 caffè all'anno, l'importo della fornitura per un anno era stato stimato in Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) oltre IVA, con arrotondamento ad **Euro 450,00** (quattrocentocinquanta/0) oltre IVA;
- Considerato l'importo annuo della fornitura, in data 05.02.2019 è stato quindi stipulato il contratto con la ditta Tenacta Group srl, Rep. N.1/2019 agli atti del fascicolo di LH SPA;
- L'art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- In base al *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA”* di LH SPA (ultima modifica approvata con determinazione n. 40 del 29/11/2019) è previsto che la S.A. (Stazione Appaltante) proceda per *“per la soglia di importo fino ad euro 999,99 attraverso affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale”* (art. 5, comma 4) e per tale tipologia di affidamento non vi è obbligo di determinazione dell'organo amministrativo;

DETERMINAZIONE N. 4 del 2020

- Alla data del 31.12.2019 l'importo annuo relativo alla fornitura effettivamente utilizzata da LH SPA è stato pari ad **Euro 495,00** (quattrocentonovantacinque/00) oltre IVA;
- Si presume, quindi, che l'importo totale della fornitura per l'intero periodo di due anni potrà essere di circa **Euro 990,00 oltre IVA**, rientrando sempre all'interno della soglia prevista dall'art. 5, comma 4 del Regolamento interno di LH SPA più sopra citato;
- L'art. 3 dello stesso contratto prevede che *“Il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, per un massimo di n. 2 anni di durata complessiva, per un importo totale dell'appalto pari ad € 900,00 (euro noventento/00) oltre IVA”*;
- Considerato quanto già previsto dal contratto (Rep. N.1/2019) ed il grado di soddisfazione relativo al servizio svolto dalla ditta Tenacta Group srl, che non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali nel corso del periodo contrattuale;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;
- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 127/2020 del 06/02/2020 agli atti del fascicolo d'ufficio);

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di rinnovare per un ulteriore anno (dal 05.02.2020 al 05.02.2021), il contratto di fornitura di caffè per gli uffici di LH SPA stipulato con la ditta **Tenacta Group Srl.**, con sede ad Azzano San Paolo, via Piemonte n. 5/11 cap 24052 – Bergamo (BG), partita IVA e C.F. n. 02734150168, per un importo annuo pari ad **Euro 495,00 oltre IVA per un importo totale della fornitura di circa Euro 990,00 oltre IVA**, (euro 123,00 oltre IVA per ordini minimi di n. 300 caffè), rimanendo inalterato il resto;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni del caso alla ditta aggiudicataria del servizio.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete